REGOLAMENTO (CE) N. 120/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1995

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 [4],

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 gennaio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
[5] GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. **Cereali e farine**

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
0709 90 60	0	0	2,78	3,44
0712 90 19	0	0	2,78	3,44
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	2,57
1003 00 90	0	0	0	2,57
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	2,78	3,44
1005 90 00	0	0	2,78	3,44
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. **Malto**

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	4,57	4,57
1107 10 99	0	0	0	3,42	3,42
1107 20 00	0	0	0	3,98	3,98